

Prot. 326577/RU

Roma, *come da segnatura***DETERMINAZIONE**

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in L. 108 del 29.07.2021;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

VISTA la linea guida ANAC n.4 recante “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTI l'art. 42, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le Linee Guida ANAC n. 15 e la LIUA prot. 175450/RU del 10 giugno 2020 riguardanti l'obbligo - anche del RUP - di rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla specifica procedura di gara nonché il correlato obbligo di astensione;

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti

VISTO D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “*attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTA la determina prot. 619105/RU del 27/12/2022 e relativo contratto;

CONSIDERATO che il prossimo 30 giugno 2023 andrà a scadenza il servizio di pulizia del compendio immobiliare di Via Mario Carucci 71 in Roma, affidato all'Operatore Consorzio Eternity SRL;

TENUTO CONTO che alla data di stipula del relativo contratto, era in corso un piano di razionalizzazione delle sedi dell'Agenzia, site nel Comune di Roma, volto a conseguire una più ottimale sistemazione logistica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 222bis della legge 191/09 nonché di riduzione della spesa pubblica, nel quale era previsto il rilascio dell'immobile di Via Mario Carucci - Roma;

TENUTO CONTO che, a seguito della modifica di recente intervenuta rispetto alla *policy di* ADM sugli immobili come sopra delineata, sono stati avviati e sono tutt'ora in corso incontri tra l'Agenzia delle Dogane e Monopoli e la proprietà dell'immobile di Via Mario Carucci 71 – Roma, finalizzati alla riconferma dell'immobile quale ulteriore sede ad uso Uffici dell'Agenzia;

PRESO ATTO che è fatto obbligo dalla Legge per le Amministrazioni pubbliche dello Stato di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n.488/1999, qualora disponibili;

VALUTATO che dal 27.03.2023 è attiva la convenzione Facility Management 4 – Lotto 11 aggiudicatario RTI Engie servizi S.p.A. – Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a r.l. – Colser Soc. Cooperativa – Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360 Soc. Cooperativa – Consorzio GISA – Society Moderne Facility Management S.r.l.;

TENUTO CONTO che, l'Ufficio Logistica, di concerto con l'Ufficio Acquisti e Contratti ha già avviato le attività prodromiche per l'adesione alla predetta Convenzione, inviando al fornitore apposita Richiesta Preliminare di Fornitura 200100/RU del 14.04.2023, ordine n. 7245557, per la contrattualizzazione di tutti i servizi manutentivi afferenti alla predetta sede, incluso il servizio di pulizia e igiene ambientale;

VALUTATO che dal giorno 09.05.2023 sono in corso le attività per la stesura dell'Ordinativo Principale di Fornitura necessario per finalizzare l'adesione e in linea con quanto previsto nel documento “*Guida alla Convenzione*”;

TENUTO CONTO che l'iter di adesione alla Convenzione terminerà presumibilmente non prima del 30 settembre 2023;

ATTESO che in funzione dell'importo stimato per la contrattualizzazione di tutti i servizi oggetto della Convenzione, sarà necessaria la previa approvazione della spesa da parte del

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti

Comitato di gestione, come previsto dall'art. 7 dello Statuto dell'Agenzia, nonché l'aggiornamento del Piano Acquisti beni e servizi anno 2023-2024;

PRESO ATTO che l'Ufficio Logistica con nota 9979/RI del 28.04.2023, nelle more dell'adesione alla convenzione di cui sopra, ha comunicato che sarebbe opportuno disporre una proroga tecnica in favore attuale affidatario del vigente contratto per il periodo 01 luglio 2023 - 31 dicembre 2023;

VALUTATO altresì quanto disposto dall' art. 50 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero *” che trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera, al quale devono essere applicate specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”*. Tale principio è ripreso dal legislatore nell'art. 57 comma 1 del D. Lvs 36/2023;

VALUTATE le motivazioni di cui sopra, nonché la necessità manifestata dall'Ufficio Logistica di dover garantire la continuità del servizio di pulizia e igiene per il periodo limitato di mesi 5, con previsione di recesso anticipato non appena sarà concluso l'iter di adesione alla Convenzione Facility Management 4;

CONSIDERATO che alla Società CONSORZIO ETERNITY SRL con pec 302445/RU del 09/06/2023 è stato richiesto un preventivo per i servizi in argomento ai medesimi patti e condizioni del contratto in essere a partire dall'1/07/2023 fino al 31/12/2023;

CONSIDERATO che la Società, con nota prot 326094/RU del 20/06/2023 ha assicurato la propria disponibilità a proseguire l'attività, ai medesimi patti e condizioni anche economiche di cui al contratto originario, per il periodo sopra indicato;

RITENUTO che l'art. 120 comma 11 del D Lgs 36/2023 (nuovo codice degli appalti), a far data dal 1/7/2023 prevede che *“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, e' consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”*;

PREMESSO che appare quindi necessario procedere ad una proroga per le seguenti ragioni:

- la essenzialità dei servizi “de quo” per la sicurezza delle persone e per l'operatività dell'Agenzia;
- come innanzi evidenziato, la situazione attuale si è determinata per il sopravvenire di circostanze eccezionali, impreviste e imprevedibili relative alla programmata e poi non attuata, per sopraggiunti interessi pubblici, dismissione dell'immobile interessato dal

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti

- servizio, non addebitabile alla Stazione appaltante e di per sé idonea a fondare la proroga tecnica funzionale alla stipulazione del nuovo contratto (Cons.giust.amm.Sicilia 128-171/2023);
- l'impossibilità di poter garantire l'adesione alla Convenzione entro il 30/6/2023, termine di scadenza dell'affidamento in essere;
 - la proroga *de quo* ha natura eccezionale in quanto finalizzata esclusivamente al perfezionamento dell'adesione alla Convenzione Facility Management 4 – Lotto 11 aggiudicatario RTI Engie servizi S.p.A di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n.488/1999, da utilizzare in quanto non è possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali nelle more dell'affidamento del servizio nelle forme previste le cui procedure sono state attivate e risponde ad un'esigenza primaria di assicurare, in linea con l'art. 97 della Cost., la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa (Del.ANAC 557 del 31/5/2017);
 - la proroga è, altresì, funzionale all'esigenza di allineare le scadenze dei vari contratti per consentire l'adesione alla suddetta Convenzione ed affidare l'intero ciclo di gestione dei servizi, compresi quelli oggetto del presente atto, indispensabili al pieno funzionamento dell'Immobilare ad un unico soggetto, che si impegna ad assicurare l'erogazione degli stessi sia con prestazioni ordinarie a canone che con interventi straordinari non prevedibili o programmabili tramite prestazioni extra-canone a consumo qualora necessari;

DATO ATTO che sono stati avviati i controlli previsti dalle Linee Guida ANAC n. 4, volti ad accertare il permanere in capo all'operatore economico sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

CONSIDERATO che la spesa in parola verrà imputata sul conto di budget FD05100030 (PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA, VIGILANZA) di cui l'Ufficio Logistica della Direzione Amministrazione e Finanza ne ha garantito la copertura;

VISTO che con Determinazione prot. n° 9985 del 28/4/2023 l'ing. Marco Lorefice è stato nominato RUP per la presente procedura (CIG: 5667241338)

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

per le ragioni argomentate in premessa, la proroga tecnica del servizio di pulizia ed igiene in favore della Società CONSORZIO ETERNITY – Soc. consortile a responsabilità limitata, con sede in Via Francesco Antolisei n.6 – 00173 Roma – P.I 16249681004 ai medesimi patti e condizioni, anche economiche, del contratto attualmente in essere, per il periodo 01 luglio 2023-31 dicembre 2023, salvo recesso anticipato dell'Amministrazione di cui al successivo art. 2.

ARTICOLO 2

la Stazione appaltante, al di fuori degli altri casi previsti per legge, si riserva di recedere anticipatamente dal presente rapporto, rispetto alla scadenza del 31/12/2023, a seguito di perfezionamento della procedura di adesione alla Convenzione Facility Management 4, alla quale la presente proroga è funzionale.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso a mezzo PEC non inferiore a 30 giorni (trenta giorni). A seguito dell'esercizio del suddetto recesso il fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle forniture ed avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza null'altro a pretendere a qualsiasi titolo;

ARTICOLO 3

il Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marco LOREFICE, ai sensi dell'art.42, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, delle Linee Guida ANAC n. 15 e della LIUA prot.175450/RU del 10 giugno 2020, avrà cura di rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse nell'apposita sezione presente nel Portale Self-Service della Intranet, accessibile al seguente indirizzo: <https://selfservicepa.adm.gov.it/SSDogane/login.jsp>.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

COSIMO BEATRICE

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

F.to Il RUP
Ing. Marco Lorefice
firmato digitalmente